



*Train 2 EN4CE Project is being funded by the
European Union's Justice Programme (2014-2020)*



Progetto Train2En4ce

Università di Trieste

Seminario di formazione sul „Decreto ingiuntivo europeo“

4 dicembre 2020

Profss. Francesca Fiorentini

**ESAME DELLA DOMANDA E PRONUNCIA DI INGIUNZIONE
EUROPEA**



Art. 7 Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

L'articolo regola modalità di presentazione, requisiti contenutistici e modalità di comunicazione della domanda al giudice adito.

Par. 1, Art. 7: impone l'utilizzo di un formulario, il modello A (in allegato I al Reg.). L'uso de modello A non è una mera facoltà per il ricorrente. Regioni di ciò:

- per facilità d'utilizzo e compilazione: anche ad opera della parte, senza l'assistenza di un difensore; [diversamente dalla regola del nostro art. 82 cpc per i procedimenti davanti alle corti (trib, app, Cass),] ex art. 24 Reg. 1896/2006 la rappresentanza di un avvocato non è obbligatoria;
- e per rendere possibile l'uniformazione del procedimento negli stati membri: superamento delle diversità degli stili narrativi, e – almeno in parte – delle norme processuali nazionali.



Par. 2, Art. 7: stabilisce i **requisiti di contenuto** della domanda/modulo A.

Questi requisiti si intendono **tassativi ed esaustivi**: non si possono aggiungere elementi ulteriori, ad esempio non si possono allegare documenti!

Il **carattere esaustivo dell'art. 7** è ribadito da una **sentenza della CG europea 13 dicembre 2012, Szyrocka (Causa C-215/11)** in virtù **dell'autonomia della procedura ingiuntiva europea rispetto alle analoghe procedure ingiuntive nazionali.**

La disciplina del regolamento è completa e direttamente applicabile almeno in principio, fatti salvi gli spazi lasciati agli ordinamenti interni chiamati a reggere alcune fasi del procedimento secondo la logica di integrazione ormai consolidatasi nell'ordinamento europeo (come il richiamo dell'art. 26 Reg. 1896/2006).



Alla luce di quanto indicato sul carattere imperativo utilizzo modulo A...si può porre un **quesito pratico**, nell'ipotesi di domanda di IPE (ingiunzione di pagamento europea) presentata al giudice italiano:

- *cosa accade se il giudice italiano riceve una domanda di IPE in forme diverse da quelle del modulo A, ad esempio se riceve un normale decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc, che magari rispetti i requisiti di contenuto stabiliti dall'art. 7 per il modello A?*

Opinione preferibile della dottrina (PORCELLI): **la domanda è irricevibile**, senza pregiudizio per una riproposizione.

Si noti bene: l'IRRICEVIBILITA' da noi non esiste come termine tecnico; noi abbiamo l'INAMMISSIBILITA' (categoria aperta, si ha quando difetta in origine, o si è consumato per qualche ragione, il POTERE DI PROPORRE LA DOMANDA) e la IMPROCEDIBILITA' (categoria chiusa, si ha quando difetta o si è perso per qualche ragione, il POTERE DI PROSEGUIRE IL GIUDIZIO CORRETTAMENTE INSTAURATO).

Quel che succede ex art. 7 par. 1 Reg. NON rientra in nessuna di qs due ipotesi: il potere di proporre domanda esiste ab origine, e non lo si perde se si presenta 'male' una domanda, che può sempre essere riproposta (lo dice espressamente l'art. 11 sul rigetto della domanda: non produce alcun effetto preclusivo),

Pertanto il **termine IRRICEVIBILITA'** in questo contesto assume **significato tecnico autonomo**, giustificato dal principio di autonomia del diritto UE rispetto a quelli nazionali. Questo principio è stato elaborato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee già nel 1963, nella famosa sentenza *Van Gend & Loos*, ove la Corte aveva affermato che "la Comunità Economica Europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini".



Dettaglio dei requisiti contenutistici della domanda/modello A, ex par. 2 Art. 7:

Let. a): individuazione delle parti (chiamate «ricorrente» e «convenuto»), eventualmente dei loro rappresentanti (avvocato non è obbligatorio), eventualmente dei loro rappresentanti legali (tutori genitori, ecc.); individuazione del giudice adito.

Si noti: è possibile indicare una pluralità di persone (nella qualità di ricorrente/convenuto) per il caso di plurisoggettività delle obbligazioni dal lato passivo e attivo (obbligazioni solidali, parziarie, ecc.); è anche possibile che tra le medesime parti, ricorrente e convenuto, si facciano valere più crediti, muniti di titolo diverso (il c.d. cumulo oggettivo).

Non sembra possibile l'ipotesi del ricorso di più creditori muniti di titoli diversi contro il convenuto (per le ragioni di qs interpretazione v. PORCELLI)

Let. b): *petitum*: indicazione dell'importo del credito, scandito nelle componenti di: capitale (dato necessario), interessi (dato eventuale), penalità contrattuali (dato eventuale) e spese (dato eventuale).

Let. c): è una specificazione per il caso in cui ai sensi della lett. b) siano previsti gli interessi: (i) tasso di interesse e (ii) ***periodo per il quale gli interessi sono richiesti. Se questo spazio non è completato nel modulo A, si noti che Corte di Giustizia della Corte europea ha detto qualcosa sul punto. V. sotto:***



Nella **causa Szyrocka del 2012 (causa C-215/11)** la **Corte di Giustizia** ha chiarito che il ricorrente, nel modulo A, **deve poter chiedere gli interessi sino alla data del pagamento del capitale**; in tal caso il giudice nazionale può liberamente completare l'ingiunzione (cioè il modello A, non deve quindi chiedere una integrazione ex art. 9 Reg. 1896/2006, utilizzando il modello B), purché il convenuto sia informato della modalità di calcolo degli interessi.



Lett. d): CAUSA PETENDI: il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

Lett. e): UNA DESCRIZIONE DELLE PROVE A SOSTEGNO DELLA DOMANDA (requisito discutibile e discusso)

NB: la descrizione delle prove nel modulo A è così tipizzata: scritto, prova testimoniale (da noi NON ammessa nel ns decreto ingiuntivo, perché non documentabile!), perizia, ispezione, altro.

NB: il modulo richiede una semplice descrizione delle prove, MAI una loro ALLEGAZIONE.

Il procedimento ingiuntivo europeo nasce per consentire di azionare crediti NON documentabili. Se il credito è documentabile, meglio agire ex art. 633 ss. c.p.c. con titolo esecutivo europeo!



Train 2 EN4CE Project is being funded by the
European Union's Justice Programme (2014-2020)



Lett. f): i motivi della competenza giurisdizionale (tipizzati nel modulo, basta barrare la casella giusta);

Lett. g): il carattere transfrontaliero della causa ex art. 3 (anche qui tipizzazione nel modulo).



Par. 3 Art. 7 prevede un ulteriore requisito della domanda/modulo A, fondamentale nel contesto del modello «puro» prescelto dal legislatore europeo per la struttura di questo procedimento: la «dichiarazione di verità», precompilata nel modello, da firmarsi ad opera del ricorrente.

«Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine».

NB: Nel modello europeo di procedimento di ingiunzione «puro», dove NON si allegano le prove, **la tutela del debitore si realizza essenzialmente con questa dichiarazione di verità dell'istante.**

Quali le «penalità adeguate» ai sensi del diritto italiano: ex art. 96 co. 3 c.p.c. «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ». Quindi è chiaro che ciò può avvenire solo in caso di opposizione del convenuto/resistente alla ingiunzione europea, e solo se come conseguenza dell'opposizione si apre un procedimento di cognizione nazionale! Possibilità di sanzione, dunque, solo eventuale.



Altri elementi del modulo A:

- **campo 5:** novità rispetto al ns sistema: possibilità che il ricorrente indichi estremi del suo conto corrente o carta di credito su cui imputare spese di cancelleria e su cui il debitore potrebbe versare il pagamento del credito in caso decidesse di adempiere spontaneamente.
- **dichiarazione del ricorrente allegata al modulo:** (a) di essere contrario al passaggio al rito ordinario a norma dell'art. 17 in caso di opposizione da parte del convenuto; (b) in caso di opposizione, di essere d'accordo che il procedimento prosegua secondo le norme previste per le controversie di modesta entità, se ve ne sono i requisiti; (c) in caso di opposizione, di essere d'accordo alla prosecuzione del giudizio secondo il procedimento di cognizione ordinario regolato dal diritto nazionale.

Si noti: questa scelta può esser fatta anche successivamente dal ricorrente informando il giudice, fino al momento dell'emissione dell'ingiunzione.

Si noti anche che quando il giudice adito emette la domanda, egli (o il ricorrente a seconda del paese) notifica al debitore il modello A insieme al modello E (quello che costituisce la vera e propria IPE) che insieme costituiscono una struttura inscindibile dell'IPE, ma questo modulo A comunicato al debitore/convenuto NON conterrà questa dichiarazione dell'istante, per evitare scelte opportunistiche di controparte in materia di opposizione.



- **Campo 9: spese**, si intende quelle sostenute per la richiesta monitoria, distinte in giudiziarie e altro. E' inutile il deposito della nostra "nota spese giudiziale". La prova della effettuazione delle cc.dd. "spese esenti" – nell'impossibilità di allegare ricevuta – è sostituita dalla dichiarazione di verità.

NB: tra queste «spese» NON possono rientrare quelle eventualmente sostenute dal ricorrente per l'onorario del difensore (arg. ex artt. 24 e 25 Reg. 1896/2006). Se vengono inserite in qs campo dal ricorrente il giudice emette una proposta di modifica della domanda ex art. 10 Reg. 1896/2006, con ciò imponendo al ricorrente di ridurre la domanda.

Si noti che la domanda di IPE presentata in Italia dovrà essere regolarizzata dal punto di vista fiscale attraverso il pagamento del **contributo unificato**. **In caso di mancato versamento il giudice dovrà chiedere la rettifica ax art. 9 del Reg.**, così secondo la prassi del tribunale di Bologna.

L'attestazione del versamento potrà essere data mediante allegazione della ricevuta nella nota di iscrizione a ruolo. Essa non è prevista nel Regolamento, ma in Italia non pare potersi evitare (PORCELLI). Non è invece prevista la formazione del fascicolo con atti e documenti.



La Nota 1° settembre 2010 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile – Regolamento CE 1896/2006 – Procedimento di ingiunzione di pagamento:

- «Per la disciplina della determinazione del **contributo unificato**, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. Pertanto l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13.»
- «Per quanto attiene i criteri di determinazione dell'importo dovuto, si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 del Testo Unico per il decreto ingiuntivo. Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace».

Si v. ulteriori dettagli sul punto nel testo della Nota...



Par. 5 Art. 7: come si presenta la domanda di IPE

- **Su supporto cartaceo, o**
- **Tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo stato membro d'origine e di cui disponga il giudice d'origine.**

Si noti che sul portale E-Justice c'è l'Atlante giudiziario europeo da cui si trae, per ogni paese, la CORTE COMPETENTE e il modo di spedire la domanda presso detta corte (indirizzo o altri mezzi di comunicazione accettati).

Per l'Italia: dal sito dell'Atlante si evince che l'Italia ammette solo il **supporto cartaceo depositato manualmente o mediante i servizi postali** (già qui c'era una prima diversità rispetto alle regole valide per i procedimenti nazionali, che in linea generale non ammettono nemmeno la posta ordinaria, ma solo il deposito in cancelleria del testo; anche se il sistema postale era già ammesso per ipotesi specifiche come il giudizio di cassazione (ex art. 134 disp.att.cpc) e per altri casi dalla giurisprudenza di Cassazione e del Consiglio di Stato.



*Train 2 EN4CE Project is being funded by the
European Union's Justice Programme (2014-2020)*



Dopo il 2008, data della comunicazione dell'Italia alla Commissione sui mezzi di comunicazione accettati, si è sviluppata l'informatizzazione degli organi giudiziari italiani e del processo civile. Le cancellerie hanno un indirizzo di posta elettronica e anche una PEC, che è un sistema sconosciuto agli altri paesi, disponibile non per i privati, ma solo per il circuito professionale giudici-avvocati, (oltre che enti pubblici, imprese, ecc.). Dal 2014 gli atti processuali si depositano via PEC. Ciò ha richiesto una giustificazione della comunicazione italiana alla Commissione che prevedeva solo la posta ordinaria e cartacea, e che in tal modo rischiava di rendere più oneroso per il ricorrente accedere alla procedura europea (no PEC) rispetto che a quella nazionale (deposito via PEC del difensore). Questa giustificazione che è arrivata con una **Circolare Ministero Giustizia del 2015 (segue)**



Circolare 23 ottobre 2015 Ministero Giustizia del 2015 – Adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico:

«Diverso dal procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile, è quello relativo al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. A tale proposito si rammenta che **l'art. 7, § 5**, del regolamento (CE) n. 1896/2006 espressamente dispone che “la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine”. L'Italia, peraltro, ha dichiarato a suo tempo, ai sensi dell'art. 29 del citato regolamento, che “il mezzo di comunicazione accettato ai fini dell'ingiunzione (...) è il supporto cartaceo”.»

«La previsione della facoltà di deposito cartaceo dell'istanza è, peraltro, necessaria al fine di garantire anche a soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione, come previsto dall'art. 24 del regolamento. Le cancellerie, dunque, accetteranno il deposito, su supporto cartaceo, della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento».



In realtà, la dottrina ha sollevato il problema dell'opportunità di aggiornare questa comunicazione, a seguito dell'avanzamento in Italia della informatizzazione degli organi giudiziari, soprattutto a seguito della nostra legislazione sul processo civile telematico. **Tra gli autori ad es MONDINI** (*La domanda di ingiunzione europea nell'epoca del PCT, 2016*) **ritiene possibile depositare istanza presso un giudice italiano o mediante il legale in via telematica via PEC** (che i cittadini non muniti di difensore non possono avere), **oppure mediante normale e-mail**, se il ricorrente non è rappresentato da un legale. In particolare, in qs caso, l'atto (modulo A) sarà redatto su supporto informatico (pdf), firmato dal ricorrente con **firma elettronica o firma elettronica avanzata**, in conformità con le norme europee sul punto, e poi **inviato alla Cancelleria come allegato di una normale e-mail**. Questo in forza, oltre che del principio di effettività, anche del principio europeo di equivalenza secondo cui l'applicazione del diritto nazionale non può rendere il ricorso alla procedura europea meno favorevole rispetto al ricorso ad analoghe procedure interne.

NB: E' solo una interpretazione dottrinale (che condivido nelle sue prospettive), ma è rischioso nella prassi distaccarsi dalle modalità di comunicazione accettate che risultano dall'Atlante! V. anche **Tribunale di Milano, decr. 8 aprile 2015**.

NB: è in atto una revisione del Reg. CE 1393/2007 sulle notifiche transfrontaliere degli atti giudiziari ed extragiudiziari perché le notifiche informatiche transfrontaliere allo stato non funzionano per ostacoli tecnici e giuridici che ora la proposta COM(2018)379 fin. vorrebbe eliminare.



Train 2 EN4CE Project is being funded by the
European Union's Justice Programme (2014-2020)



Quali i mezzi di comunicazione accettati dagli altri Stati membri (quelli a noi più vicini) e risultanti dall'Atlante giudiziario europeo, *ad vocem* Ingiunzione di pagamento europea (<http://e-justice.europa.eu>)?

Croazia: forma scritta, via fax o email;

Slovenia: posta, mezzi elettronici, utilizzo di tecnologie della comunicazione, consegna diretta alla corte o mediante persona professionalmente incaricata della consegna (corriere privato);

Austria: sia su supporto cartaceo, sia elettronicamente, utilizzando il WebERV (giustizia elettronica basata sul web). In linea di principio il WebERV è disponibile per le persone fisiche e giuridiche. I prerequisiti tecnici a tal fine sono un software speciale e l'esistenza di un'agenzia che trasmette. Un elenco di agenzie che attualmente trasmettono si trova sul seguente sito: <http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv>.

Non è possibile trasmettere tramite fax o e-mail.

Germania: anche in forma elettronica oppure con un formulario cartaceo nel caso in cui il giudice competente ammetta questo tipo di domanda. Si possono inoltrare domande elettroniche dinanzi al tribunale distrettuale di Wedding, ma occorre utilizzare un software speciale. Ulteriori informazioni si trovano sul seguente sito: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Francia: via postale o per via elettronica.

Spagna: presentabile direttamente, per lettera o per fax.

Portogallo: i) presentazione presso la cancelleria, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera a) del Codice di procedura civile;
ii) spedizione con lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera b) del Codice di procedura civile;
iii) via fax, ai sensi dell'articolo 144, settimo comma, lettera c) del Codice di procedura civile.



Art. 8 Esame della domanda

Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima,

e sulla scorta del contenuto del modulo,

se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 (campo d'applicazione), 3 (carattere transfrontaliero della controversia), 4 (procedimento europeo di ingiunzione di pagamento), 6 (competenza giurisdizionale) e 7, e

se il credito sia fondato.

Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.

Il tipo di analisi che il giudice che emette l'IPE deve effettuare è al centro di grande divergenza di opinioni in dottrina, soprattutto nella nostra che non è avvezza a procedure ingiuntive pure.



In estrema sintesi diciamo che l'opinione preferibile (PORCELLI) è quella che la norma richieda in realtà un **controllo meramente formale** dell'esistenza delle condizioni di cui agli artt. richiamati, ossia – in pratica – se il modulo e le sue caselle sono state riempite 'bene', cioè in modo completo e coerente (senza contraddizioni logiche). **Non si verifica alcuna valutazione nel merito degli elementi del modulo, nonostante la norma dica che il giudice «valuta se il credito sia fondato» (espressione criticata in dottrina perché potenzialmente foriera di dubbi interpretativi).**

Questa è l'unica soluzione possibile perché anche in linea con l'esistenza, nel panorama degli stati membri, di un'amplissima eterogeneità dei soggetti potenzialmente competenti a emettere l'IPE, tutti assimilati dall'**inidoneità funzionale e strutturale a svolgere attività di cognizione.**

Così ad esempio in Svezia ove la competenza è centralizzata in un organo esecutivo amministrativo (*Kronofogdemyndigheten*), estraneo all'organizzazione delle corti;

in Germania ove il ruolo di giudice può essere affidato al *Rechstpfleger* che è ausiliario del giudice, ma non è un giudice togato, è assimilabile al nostro cancelliere;

idem per il *secretario* in Spagna;

in Germania poi, apogeo della de-giurisdizionalizzazione di questa funzione, opera il *Mahnverfahren bei maschineller Bearbeitung* del § 689 Abs. 1 ZPO: **gestione automatizzata della procedura.**

Vediamo un breve spaccato sulla situazione in Germania che riguarda il procedimento monitorio nazionale e come in esso è stato inserito quello europeo (segue)



12 Distretti di competenza centralizzata per il *Mahnverfahren* (monitorio per crediti non contestati di qualsiasi importo) con competenza su tutto territorio nazionale.

Competenti in via esclusiva sono i tribunali distrettuali (*Amtsgerichte*).

Dal 2009 TUTTI hanno attivato la gestione automatizzata del procedimento: *maschinelle Bearbeitung*, che si iniziò a implementare già dal 1982.

§ 689 ZPO: (1) Das Mahnverfahren wird von den Amtsgerichten durchgeführt. **Eine maschinelle Bearbeitung ist zulässig.** Bei dieser Bearbeitung sollen Eingänge spätestens an dem Arbeitstag erledigt sein, der dem Tag des Eingangs folgt.



Il procedimento ingiuntivo europeo si introduce nelle regole per quello nazionale, solo è gestito per tutto il territorio nazionale dal tribunale amministrativo di Wedding, Berlino. E' automatizzato ex § 689 ZPO e la domanda è emessa al più tardi al termine della giornata in cui è stata presentata!



Train 2 EN4CE Project is being funded by the
European Union's Justice Programme (2014-2020)



In relazione all'Art. 8 – esame della domanda, c'è qualcosa che il giudice deve valutare *ex officio* – cosa che mal si concilia con quanto abbiamo detto fin qui:

l'abusività delle clausole contenute nei contratti conclusi da un professionista con un consumatore (cc.dd. B2C) va valutata dal giudice *ex officio* (così per la CG europea)

V. Caso 3 dei materiali formativi Train2En4ce, di seguito esemplificato...



Caso 3

Il signor Balbi, un cittadino italiano domiciliato a Trieste, nel 2018 passa le sue vacanze in un Resort croato. Insoddisfatto del servizio, lascia il Resort senza saldare il conto. Il Resort presenta domanda di ingiunzione di pagamento europea contro il signor Balbi presso la Corte municipale di Fiume.

Nella Sezione 10 del modulo A, il Resort indica che il contratto conteneva una clausola attributiva della giurisdizione per tutte le controversie nascenti dal contratto alla Corte municipale di Fiume.

La Corte municipale di Fiume chiede quindi al Resort di integrare la domanda presentando copia del contratto, allo scopo di effettuare il controllo circa l'abusività delle clausole in esso contenute, conformemente alla Legge croata di protezione del consumatore (che ha implementato in Croazia la Direttiva 93/13/CEE).





Caso 3

Domanda n. 1: In base ai criteri di riparto della giurisdizione internazionale, la Corte municipale di Fiume è competente a ricevere la domanda?

No, è competente esclusivamente quella italiana (domicilio del convenuto consumatore).

Domanda n. 2: È possibile che la corte adita richieda la presentazione di documenti aggiuntivi per il controllo *ex officio* delle condizioni contrattuali? (Art. 9 Reg. 1896/2006, Completamento e rettifica della domanda)





Risposta alla domanda 2: La domanda di ingiunzione di pagamento europea si presenta utilizzando il modulo A riprodotto nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1896/2006. L'**Art. 7 (2)** del medesimo Regolamento elenca le informazioni che devono necessariamente accompagnare la domanda.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 19 dicembre 2019, *Bondora*, C-453/18 e C-494/18 (EU:C:2019:1118) ha specificato che **i requisiti di cui alle lettere (d) ed (e) dell'Art. 7 (2) devono essere letti alla luce della Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori** e che quindi essi consentono alla corte adita di richiedere al creditore ricorrente la presentazione di informazioni ulteriori circa le clausole e condizioni applicabili al contratto all'origine della domanda, al fine di **verificare ex officio l'abusività** (o no) di quelle clausole e condizioni.

Ex Art. 9 del Reg. 1896/2006, la corte chiederà la presentazione dei documenti aggiuntivi utilizzando il **modulo B dell'Allegato II**.

Nell'interpretare la Direttiva 93/13/CEE, la Corte di Giustizia aveva già reso chiaro che le corti nazionali hanno il dovere di verificare *ex officio* se una clausola contenuta in un contratto B2C sia o no abusiva (C-240/98, *Océano Grupo Editorial and Salvat Editores*, EU:C:2000:346, successivamente confermata da molte altre decisioni).



Articolo 9 Completamento e rettifica della domanda

La norma opera quando, all'esito dell'esame ex art. 8, risulta che nel modulo A sono omesse o non complete, o quando sono in contraddizione tra loro, le seguenti info:

- indicazioni delle parti, del credito, dei presupposti per l'applicabilità della disciplina monitoria europea, dei criteri di competenza giurisdizionale, dei fatti costitutivi e della descrizione delle prove a sostegno.
- opera anche in caso di vizi formali o semplici irregolarità, ad es. mancata sottoscrizione del ricorrente, uso errato dei codici identificativi, utilizzo di un modulo sbagliato.
- Ancora l'Art. 9 opera per i casi di mancato versamento del contributo unificato (per l'Italia), per l'uso errato della lingua.
- A ben vedere, tutti questi NON sono vizi processuali in senso tecnico, ma ERRORI MATERIALI.
- Art. 9 opera solo se le omissioni, errori ecc. del modulo A siano integrabili o modificabili completamente, altrimenti il giudice deve RIGETTARE la domanda.

Il completamento ha efficacia retroattiva, pertanto gli effetti sostanziali e processuali che dipendono dalla data della domanda saranno salvi.

Art. 9 tace sulle modalità di comunicazione del modello B all'istante, opera perciò il diritto nazionale ex art. 26. Allora da noi sarà onere del ricorrente verificare in cancelleria se il provvedimento è stato 'sospeso', non sussistendo alcun onere di comunicazione, nemmeno informale, a carico della cancelleria.

Ex art. 9 il giudice assegna un termine all'istante per la presentazione delle rettifiche, se questo termine non è osservato opera il rigetto della domanda col modulo D ex art. 11.



Articolo 10 Modifica della domanda

Questo articolo opera quando a seguito dell'esame della domanda, risulta che le condizioni di cui all'art. 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda.

Tipicamente questo si verifica quando il modulo A chiede il pagamento di una pluralità di crediti verso il medesimo debitore e solo una parte di essi appaia formalmente supportata (questa norma vale a conferma della possibilità di cumulo oggettivo di cui si è detto in commento all'art. 7).

Secondo il Tribunale di Bologna, questo caso ricorre anche se non è indicata chiaramente la modalità di calcolo degli interessi.

NB: la prassi italiana mostra che spesso qs art. è usato per ridurre la somma di cui il ricorrente chiede il pagamento, decurtando dal totale le spese per l'assistenza legale che si ritengono spese non coperte dal Reg. ex artt. 24 e 25.

Allora il giudice, mediante il **modulo C**, invia al ricorrente ("il giudice ne informa il ricorrente") una proposta di modifica della domanda di IPÉ (per una parte minore del credito rispetto a quanto statuito nel modulo A). Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare questa nuova proposta ed è informato dal giudice delle conseguenze della sua decisione.



Bisogna porre attenzione alle modalità attraverso le quali il giudice comunica il modulo C al ricorrente. Esse sono necessariamente determinate dal diritto nazionale (qui si vede un rischio di eccessiva nazionalizzazione del procedimento).

Il ricorrente risponde re-inviando il modulo C entro un termine stabilito dal giudice conformemente all'art. 9 par. 2. Da noi: dovrà trasmetterlo mediante deposito in cancelleria. In altri paesi: per posta ordinaria o elettronica.

Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, il giudice emette l'IPE secondo la sua proposta. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda sono regolate dalla *lex fori*. NB: anche qui si nazionalizza troppo. Se il diritto nazionale nulla prevede sul punto: vi sarà una mera rinuncia agli atti per la parte di domanda che 'resta fuori', che non impedisce la ri-proponibilità della domanda per quella parte. Ciò in coerenza con l'art. 11 par. 3 che consente di riproporre integralmente la domanda in caso di rigetto.

Si noti che mentre in Italia l'accoglimento solo parziale della domanda monitoria non preclude la possibilità di agire in giudizio per la restante parte, in altri sistemi (Francia e Belgio) la restante parte del credito vale come rinunciata (dal punto di vista sostanziale).

Se il ricorrente non invia la risposta entro il termine o la rifiuta, il giudice rigetta in toto la domanda.



Articolo 11 Rigetto della domanda

Sostanzialmente il rigetto avviene quando l'esame del giudice ex art. 8 e 9 dà esito negativo, o per inerzia del ricorrente che non risponde – o non lo fa entro i termini prescritti dal giudice – alle richieste di cui agli artt. 9 e 10.

Rigetto avviene con emissione **modulo D** che è provvedimento MOTIVATO e NON IMPUGNABILE, INIDONEO a creare stabilità di effetti.

Vedere il modulo D che contiene una tipizzazione delle ragioni del diniego (caselle da barrare = motivazione).

Ovviamente qui la nozione di MOTIVAZIONE è diversa da ciò che intendiamo noi. Qui NON c'è alcuna spiegazione dell'iter logico che ha condotto il giudice al rigetto. Il giudice deve solo barrare la casella che esprime la ragione tipizzata del diniego, a seconda del parametro mancante.

Come si è detto, il rigetto non comporta alcun effetto preclusivo nei confronti di una eventuale riproposizione della domanda, e da questa regola si interpreta per analogia anche il mancato effetto preclusivo di un accoglimento parziale ex art. 10.



Il par. 2 dell'art. 11 dice che il rigetto non può essere impugnato.

Tuttavia il 17° Considerando sostiene che “il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale”, e così è ad es. in Germania e Portogallo. Questo, di nuovo, nazionalizza la procedura europea e fa emergere trattamenti diversificati a seconda del paese del giudice di origine!

Qs scelta è fortemente criticabile (PORCELLI) perché l'esistenza o no di un mezzo di revisione/impugnazione del rigetto è differenza in grado di stravolgere la natura dell'IPE.



Articolo 12 Emissione di una ingiunzione di pagamento europea

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 8 (quelle dell'esame della domanda), il giudice emette quanto prima, e di norma entro 30 gg dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea mediante il modulo E.

Il periodo di 30 gg è pacificamente un *termine ordinatorio* (lo si comprende dal tenore letterale della norma e dall'assenza di conseguenze processuali per la sua inosservanza) e non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda (ossia gli adempimenti ex artt. 9 e 10).



I tempi per l'emissione dei provvedimenti sono assai diversi nel panorama europeo, in dipendenza dalla diversità anche di efficienza dei singoli sistemi.

La **Relazione della Commissione** sull'applicazione del Regolamento emessa nel 2015 (COM(2015)495 fin., con dati prevalentemente 2012-1013) riporta, ad es., quanto segue: Malta 1 settimana, Belgio e Irlanda 2 settimane, Bulgaria e Lituania 30 gg, Germania 2-3 settimane; Grecia e Lussemburgo 1-2 mesi; Francia e Finlandia 2 mesi; Austria, Repubblica Ceca, Cipro Estonia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia fino a 4 mesi; Ungheria fino a 6 mesi; Spagna fino a 8 mesi; Slovacchia fino a 9 mesi.

Certi ritardi non sono affatto giustificati data la formalità dei controlli previsti dal procedimento e la sua automatizzazione in certi casi (forse dipendono dalle notifiche transfrontaliere), inoltre questi ritardi, se sistematici, potrebbero ammontare a violazioni del Regolamento con conseguente responsabilità dello stato ai fini di una procedura di infrazione ex artt. 258-260 TFEU, ad esempio dimostrando che queste violazioni ledono il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'art. 19 TUE e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, oppure con responsabilità del giudice per eventuali azioni di responsabilità del ricorrente secondo la legislazione nazionale.



Il modulo E è emesso insieme a una copia del modulo A, ma non contiene le eventuali info che il ricorrente, nel modulo A, può dare alle appendici 1 e 2.

I due moduli formano un tutt'uno inscindibile che determina la struttura del provvedimento.

NB: Pertanto, se il modulo E è emesso senza copia del modulo A, esso è viziato da nullità assoluta o addirittura inesistenza del procedimento! (PORCELLI).

L'importanza del modulo E per consentire al debitore di preparare le proprie difese (il modulo ha funzione protettiva) comporta che se si sbaglia modulo l'ingiunzione è affetta da nullità insanabile (rilevabile d'ufficio in sede di attribuzione della formula esecutiva ex art. 18).



Ecco quali sono le informazioni per il resistente, contenute nel modulo E, e aventi scopo protettivo:

ex par. 3 art. 12:

- che può pagare l'importo stabilito; oppure
- che può opporsi davanti al giudice d'origine entro 30 gg dal momento in cui l'ingiunzione è stata NOTIFICATA al CONVENUTO.

Inoltre il convenuto è informato del fatto che:

ex par. 4 art. 12:

- l'ingiunzione è stata emessa SOLO IN BASE ALLE INFORMAZIONI FORNITE DAL RICORRENTE E NON VERIFICATE DAL GIUDICE;
- l'ingiunzione acquista FORZA ESECUTIVA SE NON è PERSENTATA OPPOSIZIONE;
- se è presentata opposizione, il giudizio prosegue dinanzi ai giudici competenti dello stato d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, A MENO CHE IL RICORRENTE NON ABBIA CHIESTO – per questa evenienza – di proseguire secondo le regole in materia di procedimenti per le controversie di modesta entità, oppure L'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO.



L'art. 12 par. 5: “il giudice garantisce che l’ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli artt. 13, 14 e 15”.

Qui – si noti – manca l’indicazione di un termine perentorio per la notifica dell’ingiunzione come invece abbiamo noi ex art. 644 cpc.

Pertanto, finché il resistente non abbia presentato opposizione, potrà aversi una ri-notificazione di una IPE inizialmente incompleta. I termini per l’opposizione decorreranno da questa seconda notifica.

La protezione del debitore si attua sia attraverso il contenuto dell’IPE (soprattutto parr. 3 e 4 art. 12) e **attraverso la conoscenza effettiva, da parte del debitore, dell’emissione dell’IPE.**

Questa conoscenza effettiva si realizza mediante il sistema delle notificazioni che non a caso, ai sensi del par. 5 della norma, è “garantito” dal giudice.

I considerando 19° e 20° dicono che non è sufficiente “qualsiasi forma di notificazione basata su una *fictio iuris*” e per questo le regole minime del regolamento sulle notificazioni sono accomunate dal realizzare o l’**assoluta certezza che il documento è pervenuto al destinatario e che quindi lui lo conosce (art. 13) o una elevata verosimiglianza (art. 14).**



Quindi le modalità di notificazione indicate agli artt. 13 e 14 sono **TASSATIVE E NON ESTENSIBILI IN VIA ANALOGICA.**

L'opzione del legislatore europeo di regolare solo norme minime, e di rinviare la disciplina dell'onere di notifica al diritto nazionale, è stata obbligata dalla enorme disparità dei sistemi di notifica. Pertanto, il fatto che il regolamento, in qs forme minime di notificazione, si prevedano forme di notificazione diverse da quelle ammesse in uno Stato membro, non equivale a rendere utilizzabili in esso queste forme – prevalgono sempre le forme nazionali, che però devono soddisfare i requisiti minimi degli articoli del regolamento.



L'onere della notifica è stato ed è ancora, in dottrina, una *vexata quaestio* a causa della formulazione letterale del par. 5 della norma in esame, dalla quale non si capiva se il giudice «garantisce» un *facere* altrui o se è invece lui ad essere onerato della notifica.

Sul punto è intervenuta con chiarezza la

**Nota 1° settembre 2010 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia -
Direzione Generale della Giustizia Civile – Regolamento CE 1896/2006
– Procedimento di ingiunzione di pagamento:**

«Le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti. La cancelleria provvederà invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.»



Vediamo ora una interessante proposta dottrina «de jure condendo» avanzata da MELLONE, sul punto onere della notifica.

Consideriamo che – idealmente – il *work flow* del procedimento ingiuntivo europeo prevede la fattispecie del ricorrente che agisce in un foro straniero contro il convenuto che risiede nel foro del giudice adito. Il creditore ricorrente fa fatica ad attivarsi per le notificazioni in un sistema diverso dal suo! Questa scelta impone, di fatto, di onerare il ricorrente dell'assistenza di un avvocato (e i dati empirici provenienti dai tribunali di Milano e Bologna ci dicono che è stato quasi sempre così per i procedimenti che si sono tenuti in Italia).

E quindi: tutto bene per gli avvocati italiani?

No di certo, perché questa situazione è a rischio di incompatibilità col diritto UE:

e infatti:

(i) obbligare il ricorrente a munirsi dell'avvocato può equivalere ad introdurre una regola nazionale (art. 82 c.p.c.) nel procedimento europeo che lo renderebbe più oneroso. Ciò sarebbe contrario alla giurisprudenza Corte Giustizia sul principio dell'effetto utile del diritto UE, che va necessariamente a controbilanciare – e qui forse a prevalere? – sull'opposto principio dell'autonomia delle norme processuali nazionali.

Secondo la CG, autonomia procedurale degli Stati significa che essi sono bensì autonomi, ma nei limiti fissati dai principi di equivalenza ed effettività, i quali – a loro volta – rispondono al limite ad essi sovraordinato di garantire sempre l'attuazione effettiva del diritto UE.



(ii) il Reg. 1896/2006 mira a rendere più facile al ricorrente 'europeo' agire per ottenere il pagamento di crediti transfrontalieri e per far ciò comprensibilmente ha costruito una STRUTTURA VERTICALE cioè un procedimento che mira ad appesantire meno possibile il ricorrente – che quel poco che deve fare deve poterlo fare da sé – e ad onerare, invece, il tribunale, che (passatemi questa espressione) più che nella sua veste di organo giudicante nel merito (il giudice adito ben può NON essere un magistrato in senso tecnico), rileva come organo di gestione/amministrazione/smistamento della procedura.

Se è questa la struttura del procedimento, forse va rispettata anche in relazione alla lettura dell'onere di notifica.

L'espressione dell'art. 12 par. 5 sembra indicare un onere del giudice che non si limita a una mera garanzia passiva di un FACERE ALTRUI (ma qui ROMANO, ad es, è contrario!).

Parte della dottrina (MELLONE), allora, avanza la seguente lettura dell'art. 12 par. 5: è il tribunale adito che deve attivarsi per notificare al convenuto l'IPE secondo i criteri di perfezionamento della notifica stabiliti dal diritto nazionale, garantendo che essi siano in linea coi requisiti minimi di cui agli artt. 13-15. **Sarebbero allora i criteri di perfezionamento della notifica ad essere rimandati al diritto nazionale e NON l'individuazione del soggetto onerato della notifica!**



Per valutare la bontà di questa opzione interpretativa possiamo andare a vedere cosa accade negli altri paesi europei sul punto onere della notifica.

Scopriamo allora che anche loro, forse come noi, cadono nel tranello dell'influenza del diritto e delle prassi nazionali e sovrappongono automaticamente quelle al procedimento europeo (per il diritto comparato questo fenomeno è l'influenza del *crittotipo*, per gli studiosi delle istituzioni si tratta di *path dependency*, ma è la stessa cosa): ad es., in Germania e Spagna, l'onere è del tribunale, ma lo è anche nei procedimenti nazionali (in Germania ex § 166 ff. ZPO per tutti i procedimenti come regola di *default*, salvo indicazione contraria e § 693 Abs. 1 per il procedimento europeo in esame).

Però qualche altro paese, ad esempio l'Olanda, che onera il ricorrente nei procedimenti interni, come fa l'Italia, ha qui invece onerato il tribunale adito, implementando nel 2013 specifiche regole legislative di attuazione del Reg. 1896/2006.

Forse sarebbe opportuno anche da noi pensare a regole specifiche di implementazione del procedimento ingiuntivo europeo che favoriscano al massimo di sfruttarne le potenzialità a beneficio degli utenti?



Torniamo ora al diritto e alle prassi vigenti e alla loro valutazione d'impatto.

Relazione della Commissione su applicazione Regolamento COM(2015)495 fin.: non sono segnalati gravi problemi sul funzionamento della notifica dell'IPE, salvo lamento su costo eccessivo notifiche transfrontaliere. Commissione incoraggia Stati a favorire metodi economici come l'utilizzo della posta con prova di ricevimento (la ns raccomanda A/R). La notifica a mezzi elettronici NON è REALTA' nel panorama transfrontaliero: (i) perché dovrebbe prima essere disciplinata da leggi nazionali; il Reg. 1393/2007 su notificazione atti giudiziari, che si applica alle notifiche ai sensi del ns Reg., la notifica elettronica effettuata direttamente da un giudice a una parte in un altro Stato non è possibile neanche in teoria. Ma vedi la proposta di Regolamento che modifica Reg. 1393/2007 COM (2018) 379 def.!



Art. 13 Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto

Qui la notifica avviene direttamente al convenuto: (i) a mani, (ii) servizio postale, (iii) telefax, (iv) posta elettronica: qs modalità realizzano l'assoluta certezza che il documento notificato sia pervenuto al destinatario.

Art. 14 Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto

Qui si dettano ipotesi di c.d. *notificazioni sostitutive*, ossia effettuate non direttamente al convenuto, ma di certo presso un indirizzo, fisico o telematico, del convenuto; realizza un grado assai elevato di verosimiglianza che il documento notificato è pervenuto al destinatario.

Es.: notifica a persona convivente o dipendente del convenuto; deposito presso cassetta lettere del convenuto; posta ordinaria senza avviso ricevimento (mai da noi, spesso in Regno Unito con *Royal Mail*); telefax o posta elettronica con automatica conferma di ricezione, solo se convenuto ha preventivamente ed esplicitamente accettato qs forma, si ritiene nel contratto da cui origina il credito fatto valere con l'IPE, in virtù di clausole apposite (come è ancora nel Regno Unito secondo le *Practice Directions* delle *Rules on Civil Procedure*), ovvero in una (credo – allo stato – improbabile) trattativa stragiudiziale prima della domanda di IPE.



*Train 2 EN4CE Project is being funded by the
European Union's Justice Programme (2014-2020)*




Segue una esemplificazione casistica delle ipotesi di notifica ex art. 14 del Reg. 1896/2006, tratta da uno dei casi presenti nel Materiale formativo del Progetto Train2En4orce, qui riassunto ed adattato allo scopo della presentazione.



Caso 8

Usando il modulo A in allegato al Regolamento, A, residente in Italia, presenta a una corte italiana (competente alla luce dei criteri giurisdizionali speciali fissati dall'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1512/2012) domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di B, che ha il suo domicilio/la sua sede legale in Francia. La corte italiana competente emette l'ingiunzione nei confronti di B, utilizzando il modulo E. Dato che in Italia è onere del ricorrente notificare l'ingiunzione all'altra parte, A procede a notificare a B i moduli A ed E.





Caso 8

Primo scenario:

A notifica i due moduli a B così come sono, ossia in lingua italiana.

Domanda n. 1: La notificazione è efficace?

Risposta: No. L'Art. 27 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 prevede espressamente che “[i]l presente regolamento non pregiudica l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1348/2000”, oggi sostituito dal **Regolamento (CE) n. 1393/2007** relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Secondo l'Art. 8(1) di tale ultimo regolamento, **chi effettua la notificazione deve informare il suo destinatario della “facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare [...] al momento stesso della notificazione [...] qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in [...] una lingua compresa dal destinatario”.**

Si veda anche la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, *Catlin Europe SE v O. K. Trans Prahapol. s r. o.*, 6 settembre 2018, C-21/17.



Secondo scenario:

Si supponga che B sia una persona fisica e che:

(i) i documenti sono notificati **personalmente al convivente di B o alla sua domestica**, in quello che A pensa sia il domicilio di B. Tuttavia, senza che A ne sia a conoscenza, B non è più domiciliato in quel luogo.

Domanda n. 2: La notificazione è efficace?

Risposta: No. Si veda l'**Art. 14 (1), lettera (a)**, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, secondo il quale la notificazione può avvenire in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto; tuttavia, specifica l'**Art. 14 (2)** del Regolamento, **tale notificazione "non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza"**.

Inoltre, secondo l'**Art. 14 (3)**, è necessario che la notificazione sia attestata da un atto, sottoscritto dall'autore della notificazione, che certifichi, inter alia, il nome della persona diversa dal destinatario dell'atto che ha ricevuto la notificazione e l'indicazione del suo legame con il destinatario dell'atto.



(B è sempre persona fisica)

(iii) i moduli sono notificati in forma elettronica all'indirizzo email di B, con conferma automatica di consegna.

Domanda n. 3: La notificazione è efficace?

Risposta: Sì, se B “**abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica**”. Si veda l'Art. 14 (1), lettera (f), del Regolamento (CE) n. 1896/2006.

(iv) i moduli sono notificati personalmente all'avvocato di B, il cui nominativo è noto ad A.

Domanda n. 4: La notificazione è efficace?

Risposta: Sì. Secondo l'Art. 15 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, la notificazione “può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto”.



Terzo scenario:

Si supponga che **B sia una persona giuridica** e che:

(i) i moduli sono inoltrati **via posta ordinaria all'indirizzo ove B** ha la sua sede legale.

Domanda n. 5: La notificazione è efficace?

Risposta: No. Secondo l'Art. **14 (1), lettera (e)**, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, la notificazione a mezzo di posta ordinaria senza avviso di ricevimento può essere realizzata **solo laddove "il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine"**. Poiché in questo caso lo Stato membro d'origine è l'Italia, mentre B ha la sua sede legale in Francia, tale forma di notificazione non è disponibile.



(B è sempre persona giuridica)

(ii) i moduli sono inviati alla **casella postale di cui è titolare B.**

Domanda n. 6: La notificazione è efficace?

Risposta: No, a meno che non sia accompagnata da un avviso recapitato all'indirizzo di B che informi dell'avvenuto invio presso la casella postale di un documento avente natura giudiziaria.

Si veda l'Art. 14 (1), lettera (d), del Regolamento (CE) n. 1896/2006, per il quale la notificazione può essere realizzata tramite "deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza". In tal caso, specifica l'Art. 14 (3), è necessario che la notificazione sia attestata da un atto, sottoscritto dall'autore della notificazione, che certifichi, inter alia, la forma della notificazione.



(B persona giuridica)

(iii) i moduli sono notificati **personalmente all'amministratore delegato dell'impresa B.**

Domanda n. 7: La notificazione è efficace?

Risposta: **Sì**, purché siano rispettati dettati dall'Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1896/2006. Secondo **l'art. 14 (1), lettera (b)**, se il destinatario dell'ingiunzione è una persona giuridica, la notificazione dell'ingiunzione può essere effettuata "in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto". In tal caso, specifica **l'Art. 14 (3)**, è necessario che la notificazione **sia attestata da un atto, sottoscritto dall'autore della notificazione, che certifichi, inter alia, il nome della persona diversa dal destinatario dell'atto che ha ricevuto la notificazione e l'indicazione del suo legame con il destinatario dell'atto.**



(B persona giuridica)

(iv) i moduli sono **notificati personalmente all'amministratore delegato dell'impresa B, ma costui rifiuta di riceverli.**

Domanda n. 9: La notificazione è efficace?

Risposta: No. Si veda il **considerando n. 21** del Regolamento (CE) n. 1896/2006, per il quale “la notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell'Art. 14 (1), lettere (a) e (b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme **soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l'ingiunzione di pagamento europea**”.



(B persona giuridica)

(v) i moduli sono notificati **personalmente al responsabile dell'ufficio vendite dell'impresa B, che è il contatto usuale di A.**

Domanda n. 10: La notificazione è efficace?

Risposta: **Sì**, purché siano rispettati dettati dall'Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1896/2006. Secondo **l'art. 14 (1), lettera (b)**, se il destinatario dell'ingiunzione è una persona giuridica, la notificazione dell'ingiunzione può essere effettuata "in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto". In tal caso, specifica **l'Art. 14 (3)**, è necessario che la notificazione sia attestata da un atto, sottoscritto dall'autore della notificazione, che certifichi, inter alia, il nome della persona diversa dal destinatario dell'atto che ha ricevuto la notificazione e l'indicazione del suo legame con il destinatario dell'atto. Si veda anche la decisione della corte distrettuale dell'Aja, 24 gennaio 2012, a <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:BV2920>.



(vi) i moduli sono notificati personalmente all'ufficio legale che usualmente difende l'impresa B, secondo quanto a conoscenza di A.

Domanda n. 11: La notificazione è efficace?

Risposta: **Sì.** Secondo l'Art. 15 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, la notificazione “può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto”.